



Prot. n. 230/2018

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

"P. L. NERVI - G. GALILEI"

Viale Padre Pio da P. snc - 70022 ALTAMURA

Cod. Mec. BATL07000T

Presidenza 080 3149864

Segr. ITG 080 3147459 - Segr. ITIS 080 3147426 - Fax 080 3144161

www.nervigalilei.gov.it

Altamura, lì 27 novembre 2018

**Ai Sig.ri Docenti
neo eletti Rappresentanti nel Consiglio di Istituto**

Prof.ri Castoro Caterina

Loiudice Floriana

Pellegrino Pasquale

Vulpio Nicola

Siciliano Nicola

Ciccimarra Vincenzo

Lancellotti Rosa

Loiudice Michele

Sede

**Ai Sig.ri Genitori
neo eletti Rappresentanti nel Consiglio di Istituto**

Sig.ra FRACCALVIERI Rosa

Sig.ra PETRASSI Erminia

Sig. FERRULLI Giuseppe

Sig. CARLUCCI Pasquale

Sede

**Alle studentesse e agli studenti neo eletti Rappresentanti
nel Consiglio di Istituto**

Bellino Gianvito

Berloco Antonio

Rinaldi Alessandro

D'Asia Pasquale

Sede

**Al Personale ATA
neo eletti Rappresentanti nel Consiglio di Istituto**

Sig. Marrulli Nicola

Sig. Di Benedetto Antonio

Sede

All'Albo della Scuola
Al Sito WEB della Scuola

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Istituto – Lunedì 3 dicembre 2018, ore 17,00, Ufficio di Presidenza.

Come è noto alle SS.LL. in indirizzo, la prima convocazione del consiglio di Istituto, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

L'ordine del giorno della prima seduta del neo eletto Consiglio d'Istituto prevede, dopo l'insediamento, le elezioni del presidente, del vicepresidente e della giunta e la nomina del segretario.

Si allega documentazione informativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vitantonio PETRONELLA



Consiglio di Istituto

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

(Artt. 8,10, 37, 42 D.L.vo 297/94 ; Artt. 1-3 D.I. 28 maggio 1975;
Artt. 9-11 C.M. 105/75; Artt. 48-53 O.M. 215/91)

È composto:

- Nelle scuole fino a 500 alunni: 14 componenti (Dirigente Scolastico + 6 docenti + 6 genitori/ ovvero 3 genitori + 3 studenti + 1 ATA)
- Nelle scuole con oltre 500 alunni: 19 componenti (Dirigente Scolastico + 8 docenti + 2 ATA + 8 genitori/ovvero 4 genitori + 4 studenti)
- Possono partecipare gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento

Convocazione: È convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto. La prima convocazione del consiglio di Istituto, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. L'uso del termine "convocazione" tanto nel primo quanto al secondo comma dell'art. 48 dell'OM 215/91, contrapposto a quello di "seduta" utilizzato nel terzo, lascia desumere che entro il 20° giorno sia sufficiente la semplice convocazione e non che debba tenersi anche la seduta. Il Presidente del Consiglio nel caso di richiesta di convocazione della seduta, è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva (il DS) ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Presidenza. È presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Nella prima seduta di insediamento lo presiede il Dirigente Scolastico. Può essere eletto anche un vice presidente che ne fa le veci in caso di assenza del Presidente.

Presidente del Consiglio di Istituto. Convoca e presiede il consiglio. È da ritenersi implicito che predisponga l'ordine del

giorno. Egli dovrà rispettare gli argomenti discussi della Giunta Esecutiva che prepara i lavori del Consiglio con facoltà di inserire anche altri punti che ritenga opportuni o gli vengano richiesti nei limiti della competenza del consiglio. Affida le funzioni di segretario del consiglio ad uno dei suoi membri. Autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio. Il suo voto vale doppio in caso di parità nelle votazioni. Per il mantenimento dell'ordine esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale e qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. In caso di assenza ne fa le veci il vicepresidente o, se manca il vicepresidente, il consigliere più anziano. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Se non è presente la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

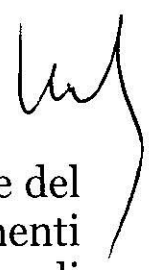
Durata del Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto resta in carica tre anni. Solo la componente studentesca si rinnova annualmente (artt. 21 e ss. O.M. 215/91)

Competenze e Funzioni (Art. 10 D.L.vo 297/94; Art. 1 Decreto Interministeriale 28 maggio 1975; D.P.R. 275/99; Decreto Interministeriale 44/01). Fatte salve le competenze degli altri organi collegiali ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in particolare in merito a:

- bilancio preventivo, eventuali variazioni, conto consuntivo, impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico

- 
- inventari e vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili
 - misura del fondo di anticipazione al DSGA per le spese minute
 - designazione dell'azienda o dell'istituto di credito
 - adozione del regolamento interno e del patto educativo di corresponsabilità
 - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e acquisto dei materiali di consumo
 - designazione dei criteri di carattere generale per la formulazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF)
 - adozione del Piano dell'Offerta Formativa
 - adozione della Carta dei Servizi della scuola e del Progetto Educativo d'Istituto (PEI)
 - adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
 - criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione
 - promozione di contatti con altre scuole o istituti
 - partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
 - elaborazione e adozione degli indirizzi generali e determinazione delle forme di autofinanziamento
 - criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
 - parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo;
 - criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi
 - uso delle attrezzature e degli edifici scolastici

Le delibere del consiglio di Istituto sono normalmente immediatamente esecutive ed avverso di esse è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 14 comma 7 DPR 275/99



Pubblicità delle sedute (Art. 42 D.L.vo 297/94) Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i membri dei Consigli Circostrizionali secondo le modalità stabilite dal regolamento di Istituto che prevede anche le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni, nonché le modalità con cui invitare rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale, della provincia, del comune o dei comuni interessati, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori quando si tratta di approfondire l'esame di problematiche del territorio che li interessino. Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Pubblicità degli atti. (Art. 43 D.L.vo 297/94, Art. 13 CM 105/75, D.Lvo 69/2009) Copia integrale (sottoscritta e autenticata dal Presidente) del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso è pubblicata in apposito albo on-line della scuola. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere pubblicata in albo per un periodo di almeno 15 giorni e conservata in apposito archivio virtuale predisposto seguendo le linee di Digit PA. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del Circolo od Istituto e (per lo stesso periodo) sono esibiti ai membri del consiglio che ne facciano richiesta. Gli atti di delibera concernenti le singole persone devono essere predisposti in modo da garantirne il rispetto della privacy, pertanto, non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Avverso i provvedimenti si applica la previsione dell'art. 14 settimo comma del DPR 275/99.

Permanenza in carica. L'art. 50 dell'OM 215/91 prevede che il Consiglio di Istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati. Può funzionare fino all'insediamento dei nuovi eletti, anche se privo

di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre.

Surroga dei Consiglieri. (Art. 35 del D.L.vo 297/94 e art. 53 dell'O.M. 215/91) I membri dei consigli di Istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, perdita dei requisiti), devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo. Pur essendo valida la costituzione del Consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il Presidente del Consiglio di Istituto.